

	Convenzione per la fornitura di materiale di cancelleria per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. - CIG 484645907D	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. , con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del e legale rappresentante, (nel seguito per brevità anche “S.C.R. - Piemonte S.p.A.”)	
	E	
, con sede legale in, Via, capitale sociale Euro= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n., REA di, P. IVA, in persona del e legale rappresentante, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007 s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente	
		Pagina 1 di 33

	alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano	
	espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente	
	convenzione;	
	d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con provvedimento n.del, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto	
	una procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente	
	ad oggetto l’affidamento della fornitura di cancelleria tradizionale ed	
	ecologica, da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i.	
	mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più	
	vantaggiosa.	
	e) con provvedimento n. del, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente l’appalto alla società per un prezzo totale	
	complessivo offerto di Euro oltre I.V.A.;	
	f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini	
	della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente	
	allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la	
	cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali ed ha presentato una adeguata ed efficace copertura assicurativa,	
	prestata da primaria Compagnia per la responsabilità civile verso terzi nonché	
	una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;	
	g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un servizio di supporto e assistenza	
	secondo quanto disposto dal punto 7.2 del Capitolato Tecnico ed ha	
	comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo	
	e-mail;	
	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
		Pagina 2 di 33

	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla	
	stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali	
	del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il	
	Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,	
	Disciplinare di gara, Modello offerta Economica, Modello offerta Tecnica,	
	Modello ordinativo di Fornitura, Offerta economica - Tabella prodotti di	
	cancelleria tradizionale, Offerta tecnica - Tabella prodotti di cancelleria	
	ecologica, All. A - Tabella Prodotti, cauzione definitiva, polizza RCT e	
	polizza RCO.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di materiale di	
	cancelleria per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. per	
	complessivi max Euro oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad	
	Euro 0 (zero).	
		Pagina 3 di 33

	2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al	
	comma 1, a fornire cancelleria tradizionale ed ecologica nella misura richiesta	
	dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla	
	concorrenza dell' <i>importo massimo</i> indicato al precedente comma 1.	
	I corrispettivi dovuti al <i>Fornitore</i> dalle <i>Amministrazioni Contraenti</i> in forza	
	degli <i>Ordinativi di Fornitura</i> saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascun	
	<i>Prodotto</i> di cancelleria tradizionale richiesto ed offerto e per ciascun <i>Prodotto</i>	
	di cancelleria ecologica, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in sede	
	di gara e riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.	
	Il <i>Fornitore</i> non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori	
	adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad	
	eccezione di quanto previsto all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..	
	3. L' <i>importo massimo</i> di cui al precedente comma 1 della Convenzione	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di	
	cancelleria tradizionale ed ecologica oggetto di convenzione alle	
	Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno	
	dell'Amministrazione stessa.	
	4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della	
	convenzione indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto	
	dell'importo stesso, ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	5. La presente fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni	
	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
		Pagina 4 di 33

	contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono	
	essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in	
	cui dovranno essere espressamente indicati:	
	• descrizione (marca e modello) e quantità di prodotti che intende acquistare;	
	• eventuali personalizzazione (ove disponibile) dei prodotti che intende	
	acquistare;	
	• ubicazione del luogo di consegna dei prodotti di cui al punto 7.1.1 del	
	Capitolato Tecnico;	
	• riferimenti per la fatturazione.	
	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 – DURATA	
	La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di	
 (.....) e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia	
	esaurito l'importo massimo della presente Convenzione, la medesima potrà	
		Pagina 5 di 33

	essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa	
	comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche	
	eventualmente incrementato.	
	Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire il servizio di	
	sostituzione dei prodotti di cui al punto 7.1.4 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	1. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata	
	ad impegnare la spesa dell'Ente, e dovranno essere inviati al Fornitore a	
	mezzo fax o tramite posta elettronica certificata (PEC).	
	2. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.).	
	3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
		Pagina 6 di 33

Convenzione, a:

a) rispettare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

d) consegnare la cancelleria tradizionale ed ecologica nelle modalità indicate al punto 7.1 del Capitolato Tecnico;

e) erogare la fornitura oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

f) sostituire i prodotti nelle modalità indicate al punto 7.1.4 del Capitolato Tecnico;

g) fornire l'assistenza nelle modalità indicate al punto 7.2. del Capitolato Tecnico;

h) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 8 del Capitolato Tecnico;

i) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

j) manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le

Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 6 – CONSEGNA

La consegna di cancelleria tradizionale ed ecologica relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ai punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3.

Gli imballaggi dei Prodotti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da materiale riciclabile o in ogni caso non costituiti da materiali sintetici alogenati;
- essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio;
- possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale;
- essere regolarmente sigillati.

I Prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Ogni imballo dovrà presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e

facilmente leggibile riportante:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • esatta denominazione e descrizione del prodotto; |
| <ul style="list-style-type: none"> • codifica indicata nel catalogo offerto; |
| <ul style="list-style-type: none"> • nome e indirizzo del fornitore; |
| <ul style="list-style-type: none"> • eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei Prodotti in esso contenuti. |

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i Prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

ART. 7 – INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA, FUORI PRODUZIONE,

VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E

VARIAZIONE DEL NUMERO DI PEZZI NELLA CONFEZIONE

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock di uno o più Prodotti offerti, il Fornitore, per non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo par. 9, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 11.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi di cui al paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico.

2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della

	Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno	
	o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato	
	da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, il Fornitore	
	dovrà obbligatoriamente:	
	<ul style="list-style-type: none"> • dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. – 	
	Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni,	
	allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore che	
	il prodotto è uscito di produzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il Prodotto avente 	
	identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali	
	che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle	
	medesime condizioni economiche convenute in sede di gara,	
	specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la	
	relativa scheda tecnica, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in	
	fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, eventualmente, il	
	campione del Prodotto proposto in sostituzione.	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica	
	dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede	
	di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di	
	accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.	
	In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione,	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo	
	in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità	
	alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.	
	Non è prevista la richiesta di “sostituzione di prodotto” per quei prodotti che	
		Pagina 10 di 33

	abbiano subito solo delle variazioni nelle caratteristiche tecniche (imputabili	
	ad un cambiamento del processo di produzione del Produttore) e che abbiano	
	mantenuto lo stesso codice prodotto del Produttore.	
	In tal caso, ai sensi del par. 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà	
	obbligatoriamente inviare una comunicazione all'Ufficio Contratti e Appalti	
	di S.C.R. – Piemonte S.p.A. contenente:	
	<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione del Produttore che il prodotto ha variato alcune 	
	caratteristiche tecniche imputabili al cambiamento del processo di	
	produzione, mantenendo invariato il codice prodotto.	
	Qualora il produttore abbia cambiato anche il codice prodotto, il	
	Fornitore è obbligato a chiedere una sostituzione di prodotto, in	
	conformità al paragrafo precedente;	
	<ul style="list-style-type: none"> nuova scheda tecnica, con i valori delle caratteristiche tecniche variate. 	
	Contestualmente alla comunicazione di variazione delle caratteristiche	
	tecniche rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore sarà tenuto ad	
	inviare un campione del nuovo prodotto, nel caso si tratti di prodotto per il	
	quale era stata richiesta la campionatura in fase di gara.	
	Il prodotto dovrà mantenere le medesime condizioni di prezzo.	
	3. Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun Prodotto non può	
	essere variato per tutta la durata della Convenzione, salvo che il Fornitore	
	dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali	
	modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.	
	La richiesta di variazione del numero di pezzi contenuti nella confezione è	
	valutabile ed accettabile da S.C.R. – Piemonte S.p.A. solo per confezioni	
	originali.	
		Pagina 11 di 33

	In tal caso, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all’Ufficio Contratti	
	e Appalti di S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	A tale comunicazione il Fornitore dovrà allegare:	
	<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione del legale rappresentante del Produttore relativa alla 	
	variazione del numero di pezzi nella confezione;	
	<ul style="list-style-type: none"> scheda tecnica, contenente il nuovo numero di pezzi contenuti nella 	
	confezione, firmata dal legale rappresentante del Fornitore.	
	Contestualmente alla comunicazione di variazione del numero di pezzi nella	
	confezione rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore invierà un	
	campione della nuova confezione, nel caso si tratti di prodotto per il quale era	
	stata richiesta la campionatura in fase di gara.	
	Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della	
	documentazione e dell’eventuale campione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. invierà	
	comunicazione al Fornitore circa l’accettazione o meno della variazione.	
	Il prezzo per singolo pezzo dovrà rimanere invariato. Il prezzo unitario per	
	confezione sarà ricalcolato sulla base del numero di pezzi contenuti nella	
	nuova confezione.	
	ART. 8 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	ART. 9 – VERIFICA IN CORSO DI FORNITURA	
	Oltre alla verifica preventiva, S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva, nel corso	
	della durata della Convenzione, la facoltà di prelevare dei campioni del	
	materiale consegnato alle singole Amministrazioni contraenti, al fine di	
	effettuare verifiche di corrispondenza con la “Tabella dei Prodotti”, le schede	
		Pagina 12 di 33

tecniche presentate e con i campioni verificati e accettati.

In caso negativo della verifica, S.C.R. – Piemonte S.p.A. applicherà una penale così come definita al successivo art.11.

Pari facoltà è riservata alternativamente alle singole Amministrazioni contraenti che, in occasioni dell'esecuzione di Ordinatori di Fornitura, potranno effettuare unilaterali verifiche di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di conformità dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara, e comunque, con i requisiti minimi indicati nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato A, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli richiesti ed offerti dal Fornitore in sede di gara, documentata in un apposito “Verbale di verifica ispettiva”, dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso, di cui al paragrafo 7.1.4 del capitolato Tecnico, dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati.

ART. 10 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1.I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascun *Prodotto* di cancelleria tradizionale richiesto ed offerto e per ciascun *Prodotto* di cancelleria ecologica, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in sede di gara e riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

	Per le prestazioni di cui sopra, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di	
	regolari fatture che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo	
	dell'Amministrazione ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a	
	decorrere dall'avvenuta consegna di cui al punto 7.1.3 del Capitolato Tecnico.	
	I corrispettivi saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti	
	secondo la normativa vigente in materia.	
	Il corrispettivo sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture; le stesse	
	dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e	
	mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
	2. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta (ed eventualmente	
	anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. I	
	predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art.	
	4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1,	
	lettera d), D.Lgs. 192/2012).	
	I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:	
	a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di	
	trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;	
	b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano	
	stati debitamente riconosciuti a tale fine.	
	3. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione	
	saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non	
	esclusiva) accessi presso:	
		Pagina 14 di 33

	-;	
	-;	
	-;	
	Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi	
	sono:	
	- Sig. C.F.;	
	- Sig. C.F.;	
	Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del	
	Fornitore certificata attraverso verifica del D.U.R.C. (Documento unico di	
	regolarità contributiva) in corso di validità.	
	5.Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al	
	comma 2, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla	
	scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs.	
	231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).	
	ART. 11 – PENALI	
	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le	
	normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle	
	prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione	
	all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora	
	non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, le singole	
	Amministrazioni contraenti potrà applicare penalità secondo quanto di seguito	
	riportato:	
		Pagina 15 di 33

a) in caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della comunicazione di riscontro della data di consegna (par. 7.1.2 del Capitolato Tecnico) o della momentanea indisponibilità dei prodotti (par. 6.1 del Capitolato Tecnico) rispetto al termine massimo stabilito, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille del Valore dell'Ordinativo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno;

b) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei Prodotti, rispetto ai termini massimi di cui al precedente a paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore dell'Ordinativo oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) per ogni giorno lavorativo di ritardo per il ritiro e la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si considera ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tali casi le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi ad essa connessi verranno prestati in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

d) Per la mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (par.

	7.2.1 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per	
	oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del valore	
	della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al	
	tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	e) (da inserire se la consegna “al piano” è stata dichiarata in sede di	
	offerta) Per la mancata consegna al piano, di cui al precedente	
	paragrafo 7.1.1, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del	
	valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto	
	salvo il risarcimento del maggior danno;	
	f) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la	
	consegna bimestrale della reportistica di cui al paragrafo 8 del	
	Capitolato Tecnico, S.C.R. – Piemonte S.p.A. potrà applicare una	
	penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione. Sarà	
	considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto	
	difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di	
	compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere	
	nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.	
	ART. 12 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 lett. a), b), c), d) e e)	
	dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola	
	Amministrazione Contraente e - per conoscenza - a S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	Pagina 17 di 33	

	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
	Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima	
	Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali stabilite all'art. 11 lett. a), b), c), d) e e) a decorrere	
	dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'art. 11 lett. f) dovranno essere contestati	
	al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 11 lett. f).	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
		Pagina 18 di 33

giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 11 lett. a), b), c), d) e e) sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 11 lett. e) sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, per un importo di Euro= (...../..). In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla	
	cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dal	
 e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data	
	dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
		Pagina 20 di 33

	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto di fornitura non ancora eseguito, fermo restando il risarcimento del	
	danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile	
	verso terzi, per tutta la durata della convenzione con massimale di Euro	
 ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni	
	eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i	
	massimali assicurati.	
	9. Il Fornitore ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i	
	prestatori di lavoro, per tutta la durata della convenzione, , con massimale di	
	Euro con sottolimito per singolo prestatore di Euro restando	
	inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non	
		Pagina 21 di 33

	fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo	
	carico del fornitore.	
	ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. nonchè alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell’importo contrattuale;	
	- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione	
	delle prestazioni affidate;	
	- nel caso di ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- nel caso di subappalto non autorizzato;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell’art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine	
	di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da	
	parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
		Pagina 22 di 33

	fornitura, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 15 - RECESSO	
	1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere	
	unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,	
	con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al	
	Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
		Pagina 23 di 33

	esemplificativo e non esaustivo:	
	<i>i)</i> qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	<i>ii)</i> qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è	
	stato scelto il Fornitore medesimo;	
	<i>iii)</i> qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico	
	del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti	
	contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di	
	recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o	
	in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni	
	solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	<i>i)</i> qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge	
		Pagina 24 di 33

	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è	
	stato scelto il Fornitore medesimo;	
	iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico	
	del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti	
	contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
	alcuno per le Amministrazioni Contraenti.	
	6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto	
	al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola	
	d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando	
	espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di	
	natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..	
		Pagina 25 di 33

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. *(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale _____,

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità

sui conti correnti dedicati.

ART. 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

ART. 19 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il sig., Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 20 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell’ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il “Direttore dell’esecuzione del contratto”

	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	
	nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del	
	pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui agli art. 9, 11, 14 e 16 della presente convenzione e	
	per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 comma 4 della	
	presente convenzione.	
	3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione,	
	dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione	
	della fornitura in oggetto.	
	ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
		Pagina 28 di 33

	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.	
	DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	single analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
		Pagina 29 di 33

	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli <i>Ordinativi di Fornitura</i> per la gestione della	
	<i>Convenzione</i> medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle <i>Amministrazioni</i> ed al <i>Fornitore</i>	
	aggiudicatario.	
	4. Le <i>Amministrazioni Contraenti</i> , aderendo alla <i>Convenzione</i> acconsentono al	
	trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa	
	inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della <i>Convenzione</i> stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il <i>Fornitore</i> acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	<i>Amministrazioni</i> in fase di emissione dell' <i>Ordinativo di Fornitura</i> .	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
		Pagina 30 di 33

	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente <i>Convenzione</i> , le <i>Amministrazioni Contraenti</i> ed	
	il <i>Fornitore</i> garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale	
	registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 24 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	Tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 25 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli	
	contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 26 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,	
	GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
	Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito	
	www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del	
		Pagina 31 di 33

“Codice Etico” e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Il Fornitore

Il sottoscritto, quale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 e 27.

Torino, lì ____ _

Il Fornitore_____

Il Fornitore_____